

Assunzioni agevolate di under 36: operativo lo sgravio contributivo.

Dopo il via libera della Commissione UE, l'INPS ha **sbloccato l'operatività dell'esonero per l'assunzione a tempo indeterminato di giovani under 36** e per le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato effettuate nel 2021. Con il messaggio n. 3389 del 2021, l'Istituto ha infatti fornito indicazioni per la gestione dei relativi adempimenti previdenziali, spiegando ai datori di lavoro come procedere alla restituzione delle agevolazioni contributive eventualmente già godute, ma non cumulabili con lo sgravio contributivo per le assunzioni di under 36.

Può finalmente partire la fruizione dell'agevolazione contributiva per l'assunzione dei giovani della legge di Bilancio 2021. L'INPS ha diffuso il messaggio n. 3389 del 7 ottobre 2021 con le istruzioni contabili per i datori di lavoro e le sedi.

Il documento dell'INPS conferma che la Commissione europea, con la decisione C(2021) 6827 finale del 16 settembre 2021, ha autorizzato la concedibilità dell'esonero in oggetto per le assunzioni/trasformazioni a tempo indeterminato effettuate entro il 31 dicembre 2021, termine finale di operatività della comunicazione C(2020) 1863 final del 19 marzo 2020, e successive modificazioni (cd. Temporary Framework), per cui è possibile procedere all'utilizzo dell'esonero ma anche al recupero degli arretrati.

Il messaggio INPS fornisce indicazioni anche sulle modalità di restituzione delle agevolazioni eventualmente già godute dai datori di lavoro nelle more della concessione dell'autorizzazione della Commissione europea, non cumulabili con l'esonero in parola.

Assunzione agevolata di under 36

L'agevolazione oggetto del messaggio n. 3389/2021 è quella relativa all'assunzione di giovani under 36 che la legge di Bilancio 2021 ha previsto si applichi, in taluni casi, nella misura del 100% ed in alcune regioni per una durata di 48 mesi in luogo di 36 mesi normalmente previsti.

Più specificamente, l'articolo 1, commi da 10 a 15, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 ha previsto il riconoscimento dell'esonero contributivo di cui all'articolo 1, commi da 100 a 105 e 107, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, nella misura del 100% per le assunzioni a tempo indeterminato e trasformazioni di contratti da tempo

determinato a tempo indeterminato, intervenute nel biennio 2021 - 2022.

N.B. Va evidenziato che l'autorizzazione è stata concessa dalla Commissione europea esclusivamente per il 2021 in quanto il 31 dicembre scade il termine previsto dal cd. Temporary Framework, per cui il messaggio dell'Istituto puntualizza che l'utilizzo del beneficio è consentito esclusivamente per le assunzioni e trasformazioni intervenute nel 2021.

Rispetto alle previsioni della legge n. 205/2017, ricordiamo che la legge n. 178/2020 ha previsto l'agevolazione si applichi alle nuove assunzioni a tempo indeterminato ed alle trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato, di soggetti che alla data della prima assunzione incentivata ai sensi della legge di bilancio 2021 non abbiano compiuto il trentaseiesimo anno di età.

Misura e durata dello sgravio contributivo

La misura dell'agevolazione è pari al 100% dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro privati, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, nel limite massimo di importo pari a 6.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile.

Pertanto, l'esonero mensile applicabile è di 500 euro, riproporzionato nel caso di contratti a tempo parziale.

La durata è di 36 mesi, elevata a 48 mesi per i datori di lavoro privati che effettuino assunzioni in una sede o unità produttiva ubicata nelle seguenti regioni: Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna.

Ambito di applicazione

L'agevolazione si applica a tutti i datori di lavoro, anche se non svolgono attività imprenditoriale ex articolo 2082 c.c. (es. professionisti, associazioni culturali, politiche o sindacali, associazioni di volontariato) con esclusione dei datori di lavoro domestico.

Sono tuttavia escluse le imprese del settore finanziario in quanto non rientranti nell'ambito di applicazione della comunicazione C(2020) 1863 final del 19 marzo 2020, e successive modificazioni.

Non cumulabilità con altri benefici

Il messaggio INPS in commento chiarisce espressamente che l'esonero di cui all'articolo 1, commi da 10 a 15, della legge di Bilancio 2021, pur nelle sue

specificità, trae la sua disciplina dall’esonero strutturale giovanile di cui all’articolo 1, commi da 100 a 108, 113 e 114, della legge di Bilancio 2018.

Da tale interpretazione, peraltro condivisibile, deriva una fondamentale conseguenza: la regola della non cumulabilità con altre tipologie di benefici fissata dall’art. 1, comma 114, della legge n. 205/2017.

Da ciò ne deriva che i datori di lavoro che avessero nel corso del 2021 fruito di altri benefici sono tenuti a restituirli per poter godere dell’esonero totale previsto dalla legge n. 178/2020.

Tale ipotesi riguarda anche il datore di lavoro che avesse fruito dell’esonero parziale all’assunzione di giovani previsto dall’art. 1, commi da 100 e seguenti della legge n. 205/2017, nelle more del via libera comunitario per la misura più ampia prevista nel 2021.

Decontribuzione Sud

Qualora i datori di lavoro abbiano fruito, per il medesimo lavoratore per il quale intendono accedere all’esonero giovanile under 36, della decontribuzione Sud di cui all’articolo 1, commi da 161 a 168, della legge di Bilancio 2021, l’Istituto specifica che i datori di lavoro devono preliminarmente procedere alla restituzione delle quote di decontribuzione Sud già fruito.

Pertanto, ai fini della restituzione delle quote di decontribuzione Sud di cui alla legge di Bilancio 2021, i datori di lavoro dovranno valorizzare all’interno di “DenunciaIndividuale”, “DatiRetributivi”, “AltreADebito”, i seguenti elementi: nell’elemento “CausaleADebito” il codice causale “M543”, avente il significato di “Restituzione decontribuzione sud 2021”); nell’elemento “ImportoADebito”, l’importo da restituire.

Il messaggio INPS fornisce naturalmente indicazioni analitiche sulle modalità di esposizione dei dati relativi alla fruizione dell’esonero nella sezione “PosContributiva” del flusso Uniemens, al quale si rimanda.

Si ritiene utile specificare, tuttavia, che il recupero degli arretrati con riferimento ai mesi pregressi (dal mese di gennaio 2021 e fino al mese precedente l’esposizione del corrente), può essere effettuata esclusivamente nei flussi Uniemens di competenza dei mesi di settembre, ottobre e novembre 2021.

Per la gestione operativa si rinvia a quanto indicato nel messaggio dell’INPS.